ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI

INDICE

ART. 1 – Oggetto del regolamento
ART. 2 – I principi
ART. 3 – Principio di rotazione
ART. 4 – Responsabile del progetto o del procedimento
ART. 5 – Programmazione acquisti
ART. 6 – Divieto di frazionamento
ART. 7 – Tutela delle microimprese
ART. 8 – Elenco operatori economici di beni e servizi
ART. 9 – Avvio della procedura
ART. 10 – Tipologia di atti
ART. 11 – Individuazione degli operatori economici
ART. 12 – Acquisti di valore inferiore o pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa)
ART. 13 – Acquisizione di valore oltre € 140.000,00 (IVA esclusa) fino alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023
ART.14 – Acquisto di beni infungibili – forniture "*esclusive*"
ART. 15 – Garanzie
ART.16 – Quinto d'obbligo
ART.17 – Avviso di manifestazione di interesse
ART. 18 – Criteri di aggiudicazione
ART. 19 – Controllo dei requisiti
ART. 20 – Stipula del contratto
ART. 21 – Verifiche della regolare esecuzione
ART. 22 – Pagamenti
ART. 23 – Contributo ANAC
ART. 24 – Tracciabilità finanziaria
ART.25 – Servizi di architettura e di ingegneria
ART.26 – Norme di rinvio
ART.27 – Tutela della privacy
ART.28 – Foro competente e accesso agli atti

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure esperite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, di seguito denominato **Istituto**, per l'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, si fa riferimento agli artt. 48 e seguenti del D.Lgs 31/03/2023 n. 36 "***Codice dei contratti pubblici***" in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78 (di seguito Codice). Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità del D.Lgs 50/2016, per le parti non abrogate.
Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia, di accesso al mercato, dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità dell'azione amministrativa, nonchè della specificità delle esigenze dell'Istituto, applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, della programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
L'Istituto utilizza una piattaforma telematica degli appalti, raggiungibile dagli operatori economici mediante collegamento al link **https://izs.acquistitelematici.it**. Sono fatte salve le minute spese (fino ad euro 500,00), rimborsate con cassa economale e disciplinate dal regolamento aziendale di riferimento.
Scopo del regolamento è altresì, dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione.
Formano parte integrante e sostanziale del regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIAO (sezione prevenzione della corruzione), del codice di comportamento, del patto di integrità, nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati in materia.

ARTICOLO 2
Principi

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

1) del principio del risultato, che obbliga a perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, con la massima tempestività ed il migliore risultato possibile tra qualità e prezzo;
2) del principio della fiducia, che si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
3) del principio dell'accesso al mercato, che obbliga a favorire l'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, trasperenza e propoezionalità;
4) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
5) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
6) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
7) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
8) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
9) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

10) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
11) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
12) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune aziende, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici e di essere affidatari di un contratto pubblico:
13) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che comportano la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
14) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che implica l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara, che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando, altresì, una idonea vigilanza sulle misure adottate.

ARTICOLO 3
Principio di rotazione

L'Istituto, nel caso di forniture di beni e servizi fungibili, è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune aziende.
In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di forniture/servizi. La rotazione si attua nell'ambito della medesima categoria merceologica, mediante l'attivazione all'interno della piattaforma telematica, di un algoritmo che effettua automaticamente la selezione degli operatori economici. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga effettuata alcuna limitazione numerica sugli operatori economici coinvolti nella singola procedura e per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
In casi eccezionali è possibile derogare al suddetto principio, fornendo una specifica motivazione che giustifichi la deroga. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvito a quest'ultimo, è necessario evidenziare nella motivazione, alternativamente, ricorrendone le condizioni:

- l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel settore del mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, etc..);
- la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ARTICOLO 4
Responsabile del progetto o del procedimento

La richiesta e la progettazione dell'acquisizione si informano al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, nonché al criterio di ottimizzazione delle risorse.
Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, viene nominato un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ogni singola procedura esperita.
L'Istituto nomina il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica della regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura, è invece espletata dal responsabile del reparto/laboratorio richiedente il bene o il servizio, che riferisce al RUP. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il titolare della struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all'interno della medesima. In ogni caso per le tipologia indicate all'art. 32 dell'allegato II. 14 al Codice, la funzione di DEC è assunta da una struttura diversa da quella del RUP.

ARTICOLO 5
Programmazione acquisti

Gli acquisti sotto soglia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, sono effettuati ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 36/2023, in attuazione di una deliberazione triennale di programmazione, predisposta dal responsabile del reparto Patrimonio e Logistica o da suo delegato. Il citato programma ed i relativi aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali contenuti e con le modalità semplificate, nel rispetto dei principi dianzi richiamati.
Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità, vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui esegue l'intervento.

ARTICOLO 6
Divieto di frazionamento

Le procedure per l'acquisizione di acquisti di beni e di servizi, disciplinate dal presente regolamento, sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023.
E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi, al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. Il divieto di affidamento al fornitore uscente non opera nel caso di preventivo avviso per manifestazione di interesse.

ARTICOLO 7
Tutela delle microimprese

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ARTICOLO 8
Elenco operatori economici di beni e servizi

L'Istituto è dotato di un proprio **Elenco** presente all'interno della piattaforma telematica degli appalti. L'elenco è utilizzato per individuare gli operatori economici con i quali procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure. E' lo strumento che l'Istituto mette a disposizione degli operatori economici, finalizzato a semplificare le procedure di qualificazione. L'inserimento nell'elenco non comporta, per gli operatori economici, l'automatica garanzia di invito alle procedure relativamente alle categorie merceologiche alle quali si è iscritti, restando salva la facoltà per l'Istituto di ricorrere ad operatori economici non presenti nell'elenco, ma individuati a seguito di indagini di mercato. L'elenco contiene i fornitori di beni e di servizi, gli esecutori di lavori pubblici, i tecnici progettisti ed assimilati, i professionisti e gli operatori sociali, in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di appalti. L'iscrizione all'elenco è sempre aperta e può avvenire in qualsiasi momento. E' onere degli operatori economici, tempestivamente, aggiornare, modificare e/o integrare la propria iscrizione/abilitazione all'interno della piattaforma. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio, totale o parziale della documentazione, dovuti a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili all'operatore economico o a terzi.

ARTICOLO 9
Avvio della procedura

Ogni procedura di affidamento è preceduta da una richiesta di acquisto di beni o di servizi, inoltrata dal Responsabile di Reparto/Laboratorio o da un suo delegato/a. In tale richiesta, vengono indicati il centro di costo, il nome del richiedente, il codice del progetto sul quale imputare la spesa, la tipologia di acquisto con le relative caratteristiche tecniche, una sintetica indicazione delle motivazioni, la spesa presunta in euro (IVA esclusa), l'atto di programmazione ove esistente, l'approvazione del Controllo di Gestione, eventuali annotazioni del responsabile del reparto Assicurazione Qualità e Sistema di Gestione Ambientale (in caso di apparecchiature di misura e di prova), del responsabile del reparto CED-Gestione Telematica (in caso di apparecchiature informatiche e software) e del responsabile della transizione digitale (in caso di beni e servizi che richiedano il necessario rispetto delle Linee Guida per la sicurezza del procurement ICT) ed infine, l'indicazione dell'azienda da invitare, con le precise e motivate ragioni della scelta, nelle circostanze previste ed ammesse dall'art. 76 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 10
Tipologia di atti

Ai sensi della Delibera Regolamentare n. 543 del 03.10.2018 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia dei *ventimila euro* (IVA ai sensi di legge esclusa), la redazione delle relative determine è di pertinenza del Dirigente Responsabile del reparto Patrimonio e Logistica mentre per quelli di importo superiore alla citata soglia, si procede con deliberazioni, approvate dall'organo collegiale dell'Istituto (Direttore Sanitario – Direttore Amministrativo – Direttore Generale). Per gli acquisti sotto soglia europea, si procede tramite adozione di un unico provvedimento, con duplice funzione di determina a contrarre e di aggiudicazione, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore/esecutore del bene/servizio, le ragioni della scelta di quest'ultimo, il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura.

ARTICOLO 11
Individuazione degli operatori economici

L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato di seguito:

- attraverso la piattaforma telematica degli acquisti (**izs.acquistitelematici.it**);
- mediante procedura informale, previa consultazione di uno o più operatori economici qualificati, individuati tramite una preventiva indagine di mercato svolta attraverso posta elettronica, nel rispetto dei principi sopra richiamati;
- a mezzo adesione alle convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.

La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad apposite specifiche o requisiti tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito o di capitolato tecnico.

Non si effettuano, in particolare, le procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal codice ed in particolare, per i servizi di natura intellettuale o ad alta intensità di manodopera, mente può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono deinifite dal mercato;
- per i servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

ARTICOLO 12
Acquisti di valore inferiore o pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa)

L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e di servizi nei limiti della soglia di € 140.000,00 (IVA esclusa) è consentita con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, mediante piattaforma telematica degli approvvigionamenti o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali. Il responsabile del procedimento risponde del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento. Nella scelta dell'operatore economico al quale affidare il servizio o la fornitura, si terrà conto delle esperienze pregresse maturate nell'ambito di riferimento.
Il contratto, in modalità elettronica, si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione di scambio di corrispondenza.
Nella determina di affidamento, vengono indicati tutti i riferimenti minimi, motivazione della scelta dell'affidatario, dando conto del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura dell'operatore economico aggiudicatario, la corrispondenza a quanto richiesto dalla stazione appaltante, la congruità del prezzo e attestazione di regolarità dell'istruttoria della pratica. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto è effettuata nella sezione pertinente della piattaforma che rinvia a quella dell'"Amministrazione Trasparente".

ARTICOLO 13
Acquisizione di valore oltre € 140.000,00 (IVA esclusa) fino alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023

L'acquisizione di beni e di servizi oltre € 140.000,00 (IVA esclusa), è effettuata fissando i contenuti della lettera di invito, il numero e gli operatori economici da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile. Vengono individuati almeno cinque fornitori qualificati nel settore, in base a indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici, che abbiano esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, preferibilmente mediante piattaforma telematica degli approvvigionamenti o altra piattaforma elettronica, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali.
Nel caso in cui sia stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del D.Lgs 36/2023, le offerte presentate in esito alla procedura negoziata esperita, sono valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, in possesso di adeguate e specifiche competenze. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per l'Istituto con l'operatore economico selzionato.
La stipula del contratto avviene con atto dirigenziale del responsabile del reparto Patrimonio e logistica e successiva sottoscrizione del medesimo in modalità elettronica.

La **lettera di invito** che compone la documentazione della procedura negoziata deve riportare:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo presunto previsto, al netto dell'IVA;
- il CIG/CUP;
- l'indicazione, ove già determinato, del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 108 del codice e, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- le eventuali penalità determinate in conformità alle disposizioni del codice;
- le modalita di verifica dei requisiti;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni generali di contratto, condizioni contrattuali specifiche e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- eventuale idonea garanzia provvisoria/definitiva;
- la previsione eventuale della facoltà di rinnovo e le modalià di conferma della stessa;
- la previsione di eventuali opzioni (forniture analoghe o complementari);
- il nominativo del RUP;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni ivi previste, nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubbliche forniture;
- le indicazioni prescritte dalla Legge 136/2006 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligo di accettare le clausole del Patto di integrità;
- la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti tra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori;
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura e l'esecuzione della fornitura/servizio.

Alla lettera di invito potrà essere allegato anche un capitolato tecnico riportante i requisiti specifici tecnico-funzionali dei beni e servizi oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 14
Acquisto di beni infungibili – forniture "esclusive"

La definizione di infungibilità di un prodotto di consumo, di un bene durevole o di un servizio deve consistere in ragioni di natura tecnica, evidenziate e motivate dal responsabile richiedente nella richiesta, correlate a specifiche indicazioni di natura scientifica, tecnica o di risultato; le motivazioni attestate devono reggersi sull'assoluta e inderogabile necessità dichiarata (non ragioni di mera opportunità e/o convenienza) di rivolgersi ad un operatore determinato. In tali casi, prima di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 36/2023, si dovrà avviare una consultazione preliminare di mercato, mediante la pubblicazione di un apposito avviso sulla piattaforma telematica, per verificare l'effettiva esistenza di un unico operatore economico, in grado di svolgere la fornitura o il servizio richiesti, al fine di confermare quanto risulta a conoscenza del richiedente.
Qualora, in esito al citato avviso, pervengano domande di partecipazione ritenute idonee dal responsabile richiedente, si procederà all'attivazione di un confronto concorrenziale con gli operatori economici individuati. E possibile prescindere dal confronto, previa debita motivazione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- nei casi in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- per la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica.

ARTICOLO 15
Garanzie

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive che peraltro, potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ARTICOLO 16
Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ARTICOLO 17
Avviso di manifestazione di interesse

L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare. Deve essere pubblicato all'interno della piattaforma telematica degli acquisti, sotto la sezione "*bandi di gara*", che è collegata alla sezione "Amministrazione trasparente". L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso deve indicare:

- il valore presunto dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- se necessario, i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecnico/professionali richieste ai fini della partecipazione;

- se del caso, il numero eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità di contatto con la stazione appaltante;
- la possibilità per la stazione appaltante di riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'avviso, la stazione appaltante deve indicare in quest'ultimo il numero massimo di operatori economici che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri.

ARTICOLO 18
Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate di cui all'art. 50, 1 comma lettera e) del D.Lgs 36/2023, sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del Codice). Il criterio del prezzo più basso si utilizza per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato.

ARTICOLO 19
Controllo dei requisiti

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici all'atto dell'iscrizione nella piattaforma, dovranno essere effettuati controlli a campione, nella misura indicativa del 5% per anno solare. I controlli devono essere eseguiti anche quando sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
Per tutte le altre procedure di affidamento riguardanti l'acquisizione di beni e di servizi sotto la soglia di cui all'art. 14 del Codice, la verifica dei requisiti viene eseguita attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, degli altri documenti allegati dal medesimo, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50 ter del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette

dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 20
Stipula del contratto

Il contratto è stipulato all'interno della piattaforma telematica degli approvvigionamenti, attraverso la sottoscrizione del documento di stipula prediposto dalla stazione appaltante, sottoscritto digitalmente dal RUP o dal responsabile del reparto Patrimonio e logistica e controfirmato dall'operatore economico.

Il **documento di stipula** contiene:

- l'indicazione della tipologia di procedura esperita;
- la descrizione del bene o del servizio che si intende affidare;
- l'indicazione, ove esistente, della determina/delibera di indizione e di aggiudicazione della procedura;
- il criterio di affidamento, se del caso;
- il codice identificativo della procedura (CIG) o il CUP ove esistente;
- i dati della Stazione appaltante, occorrenti per la fatturazione;
- i dati societari dell'operatore economico affidatario/aggiudicatario;
- il riferimento dell'offerta economica dell'operatore;
- ove dovuti, i costi della sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i tempi di consegna della fornitura o i tempi di esecuzione del servizio:
- i termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento o del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023;
- il nominativo dei referenti di gara da contattare per eventuali informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo.

In caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, si può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 21
Verifiche della regolare esecuzione

I controlli sulla qualità e quantità della fornitura o del servizio sono demandati al DEC, secono i criteri definiti in fase di redazione della lex specialis.
I pagamenti a fronte di ordini di acquisizioni di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione da parte del DEC.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è di norma il responsabile richiedente indicato nella richiesta su beni e servizi, fatto salvo i casi in cui si individui un diverso soggetto nel provvedimento di affidamento o di aggiudicazione.
Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e/o comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.
L'Istituto provvede costantemente all'acquisiszione del documento di regolarità contributiva "*on line*" per tutti gli operatori economici di beni e di servizi, attivando in caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuti agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 22
Pagamenti

I pagamenti dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione o collaudo. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente RUP/DEC. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente RUP/DEC; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano l'azienda aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire fino alla scadenza. L'azienda aggiudicataria è tenuta ad indicare chiaramente in fattura il numero di CIG e, over richiesto, il CUP relativi al contratto. L'azienda aggiudicataria è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sospensione dei pagamenti:

Durante l'esecuzione dell'appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Istituto si riserva di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno.

ARTICOLO 23
Contributo ANAC

La stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 24
Tracciabilità finanziaria

La stazione appaltante è tenuta a rispettare e a far rispettare all'operatore economico affidatario della fornitura del bene o del servizio, quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nella lettera di invito o nell'ordine, deve essere riportato il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ARTICOLO 25
Servizi di architettura e di ingegneria

Per i servizi di architettura e di ingegneria si applicano i precedenti articoli del presente regolamento, nei limiti di compatibilità. I requisiti professionali sono stabiliti ex art. 66 del Codice, cui si fa rinvio per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

ARTICOLO 26
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs 36/2023 e ai relativi allegati, nonché ad ogni altro provvedimento legislativo successivo contenente procedure semplificate ed infine alle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 27
Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR, l'Istituto tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di gara e per l'eventuale stipula e gestione dei contratti; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

ARTICOLO 28
Foro competente e accesso agli atti

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente Regolamento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs n. 104/2010. L'accesso agli atti è disciplinato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.